

Schema-tipo di Protocollo d'Intesa tra Regione e Università, ai sensi dell'art. 6, comma 13, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel quadro della disciplina unitaria dell'integrazione tra Università e Servizio sanitario dettata dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

La Regione e l'Università,

- nel rispetto delle rispettive autonomie costituzionalmente garantite,
 - in attuazione dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università,
 - e in conformità all'articolo 6, comma 13, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che demanda alla stipulazione di Protocolli d'intesa la regolazione dei rapporti in materia di attività sanitaria svolta dalle Università nelle strutture del Servizio sanitario,
- convengono quanto segue.

Il presente Protocollo disciplina l'integrazione tra attività assistenziali, formative e di ricerca nel quadro della normativa vigente, assicurandone la piena operatività nelle more dell'eventuale riordino della materia a livello statale.

Il Protocollo adegua alla normativa vigente, i rapporti operativi tra le Parti, assicurando continuità amministrativa e funzionale al sistema integrato anche nelle realtà regionali caratterizzate da assetti organizzativi transitori.

Art. 1 – Principi generali

La Regione e l'Università assicurano l'inscindibilità delle funzioni tra assistenza, didattica e ricerca, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali e dei principi di leale collaborazione ed effettiva integrazione. L'attività didattica, scientifica e assistenziale deve essere programmata e gestita in modo coerente e coordinato, valorizzando la libertà di ricerca e di insegnamento e assicurando, allo stesso tempo, l'efficienza, la qualità e la sicurezza dell'assistenza e prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Le Parti ribadiscono la centralità della triplice missione universitaria, il carattere unitario delle funzioni integrate e la necessità che l'organizzazione del sistema Servizio sanitario e l'assetto delle strutture aziendali assicurino lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università garantendone la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. La programmazione delle risorse e la definizione degli assetti organizzativi devono avvenire nel quadro di un confronto stabile, trasparente e continuo tra Regione e Università.

L'integrazione tra ospedale e territorio costituisce obiettivo strategico, in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, con lo sviluppo della rete formativa universitaria.

La Regione e l'Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni

Art. 2 – Clausola di salvaguardia, applicazione e assetto transitorio

Il presente Protocollo trova applicazione nel quadro della disciplina vigente, e in particolare del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che costituisce l'ordinamento nazionale dell'integrazione tra Università e Servizio sanitario.

L'adozione del Protocollo non anticipa né condiziona le eventuali riforme legislative statali o regionali e non comporta modifiche agli assetti organizzativi previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale mancata istituzione o attivazione delle Aziende ospedaliero-universitarie da parte di alcune Regioni non determina la sospensione, né la deroga del modello delineato dal d.lgs. 517/1999 e configura una situazione di non conformità da ricondurre progressivamente al quadro normativo nazionale, ferma restando l'impossibilità per il presente Protocollo di sanare o sostituire tali inadempienze.

Le soluzioni organizzative adottate dalle Regioni nelle more dell'istituzione delle AOU hanno carattere transitorio e non possono determinare deroghe, implicite o esplicite, alle previsioni del d.lgs. 517/1999.

Il presente Protocollo assicura una cornice uniforme di applicazione di tali principi su tutto il territorio nazionale. La dotazione delle strutture complesse a direzione universitaria necessarie allo svolgimento delle funzioni integrate di assistenza, didattica e ricerca costituisce elemento essenziale dell'integrazione e deve essere garantita in rapporto al fabbisogno formativo in area medico-sanitaria. Le Regioni esercitano le funzioni di programmazione delle attività assistenziali delle AOU e delle altre strutture di cui agli artt. 2 comma 4 e 5 del D.lgs. 517/99 nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria ed universitaria, garantendo il pieno svolgimento dei compiti istituzionali delle Università e assicurando la necessaria integrazione assistenza-didattica-ricerca.

L'individuazione e la disciplina delle strutture complesse a direzione universitaria avvengono tramite convenzioni tra l'Ateneo e ciascun ente del Servizio sanitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria e della responsabilità gestionale degli enti del Servizio sanitario, con intesa tra Direttore Generale e Rettore ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 517/1999.

Art. 3 –Accreditamento, revisione e vigilanza sulla rete formativa

La Regione e l'Università assicurano, in forma coordinata e integrata, lo svolgimento delle attività didattiche relative ai corsi di studio delle professioni sanitarie, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, ai corsi post-laurea (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari).

La programmazione della didattica tiene conto delle esigenze formative degli studenti, della qualità dei percorsi e della necessità di garantire un adeguato inserimento nelle strutture assistenziali.

Al fine di poter disporre della casistica, volumi e condizioni organizzative necessarie allo svolgimento delle attività formative, ivi comprese quelle professionalizzanti e i tirocini, previste dall'ordinamento didattico, l'Università può sottoscrivere convenzioni con ulteriori strutture sanitarie accreditate (pubbliche e/o private), oltre all'AOU di riferimento, costituendo una rete formativa, comunicandolo alla Regione.

Gli accordi e le convenzioni stipulati tra l'Università e gli enti sanitari accreditati non hanno carattere di esclusività, non precludendo che più Università possano avvalersi delle medesime strutture,

garantendo in ogni caso i volumi, la casistica e le condizioni organizzative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e professionalizzanti di ciascun Ateneo.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a rafforzare meccanismi di condivisione di aziende e gli enti sanitari da parte di più Atenei della stessa regione che abbiano corsi di laurea in medicina e chirurgia e/o di professioni sanitarie, anche attraverso l'istituto di cui all'art 7 comma 3 della legge 240/2010, al fine di offrire pari opportunità a tutte le Università, di ottimizzare le risorse ed elevare la qualità e la competitività del sistema.

Tali principi operano in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente Protocollo, assicurando il coordinamento funzionale tra AOU e strutture sanitarie senza configurare diritti di esclusiva territoriale, né modelli di riferimento unico.

L'identificazione delle strutture della rete formativa universitaria — incluse quelle afferenti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, alle professioni sanitarie e alla formazione specialistica — avviene sulla base di criteri condivisi tra Regione e Università, che garantiscono:

- a) volumi e complessità assistenziale adeguati alla formazione;
- b) presenza di tutor universitari e/o ospedalieri qualificati;
- c) requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi coerenti con i regolamenti didattici;
- d) possibilità di svolgere attività professionalizzanti di qualità.

Le attività didattiche dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione si svolgono in conformità alla legislazione statale, alla programmazione nazionale e regionale e ai requisiti di accreditamento previsti dal d.lgs. 368/1999 e dalla normativa vigente in materia di formazione specialistica.

La Regione partecipa altresì, secondo le modalità stabilite a livello nazionale, all'Osservatorio regionale e all'Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica, al fine di contribuire alla verifica della qualità della formazione e dell'adeguatezza delle reti formative delle scuole di specializzazione.

Nelle more di una eventuale complessiva riforma del sistema di collaborazione tra servizio sanitario e università, e nel pieno rispetto dell'assetto istituzionale e organizzativo stabilito dal d.lgs. 502/1992 e dal d.lgs. 517/1999, le Parti concordano di avviare, in via sperimentale, forme di integrazione funzionale tra l'AOU e l'Azienda territorialmente competente.


Le forme di integrazione riguardano, in particolare:

- a) il coordinamento delle reti clinico-assistenziali;
- b) la programmazione condivisa dei percorsi diagnostico-terapeutici e formativi;
- c) l'utilizzo integrato di strutture, servizi e professionalità;
- d) la realizzazione congiunta di progetti di ricerca traslazionale, clinica ed epidemiologica;
- e) la sperimentazione di modelli organizzativi idonei a favorire una più efficace integrazione.

Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non comportano alcuna modifica della personalità giuridica, dell'autonomia, degli assetti di governo o degli organi delle Aziende interessate, né configurano processi di fusione o incorporazione non previsti dalla normativa vigente. Le modalità attuative sono definite tramite accordi tra l'AOU e l'Università, previa intesa con la Regione.

Art. 4 – Attività di ricerca

Le AOU costituiscono sede preferenziale per la ricerca traslazionale e clinica per le sperimentazioni biomediche, che richiedono la piena integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

La Regione e l'Università favoriscono la realizzazione di un sistema integrato della ricerca biomedica, clinica, traslazionale e organizzativa, promuovendo programmi e progetti congiunti, anche in collegamento con istituti di ricerca nazionali, enti del Servizio sanitario regionale, IRCCS pubblici e privati e soggetti esterni qualificati.

L'attività di ricerca si svolge nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di tutela dei dati personali, sperimentazioni cliniche, etica della ricerca e sicurezza delle procedure.

La partecipazione del personale universitario e del personale del Servizio sanitario regionale è disciplinata secondo le rispettive norme di appartenenza, fermo restando il principio della piena integrazione funzionale tra attività assistenziale e scientifica.

Le Parti possono istituire o sostenere strutture, laboratori, centri interdipartimentali o interaziendali finalizzati allo sviluppo della ricerca, favorendo la condivisione di competenze, tecnologie e infrastrutture.

Nelle AOU è garantita la disponibilità di spazi adeguati alle attività universitarie, secondo criteri di programmazione congiunta, priorità d'uso e tutela delle esigenze didattiche e di ricerca.

Le Università possono attivare i programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, assicurando il coordinamento con le aziende sanitarie e con la programmazione regionale.

La Regione può contribuire, nei limiti delle risorse disponibili, al finanziamento di progetti o infrastrutture di ricerca ritenuti strategici, secondo criteri condivisi e programmati con l'Università.

Art. 5 – Programmazione integrata delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca

In coerenza con il piano sanitario regionale, l'Azienda ospedaliera universitaria e l'Università adottano con cadenza triennale un Documento di Programmazione Integrata, che costituisce il quadro di riferimento per lo svolgimento coordinato delle attività assistenziali, formative e scientifiche.

Il Documento, approvato d'intesa tra il Direttore Generale dell'AOU e il Rettore, definisce:

- a) le linee strategiche ~~da potenziare~~ nel periodo di riferimento;
- b) la programmazione dei fabbisogni per l'attività formativa;
- c) la previsione delle risorse professionali, strutturali e tecnologiche necessarie;
- d) le priorità di sviluppo coerenti con la programmazione sanitaria regionale e con gli indirizzi degli organi accademici;
- e) gli indicatori di risultato e gli strumenti di monitoraggio.

In caso di mancata adozione del Documento entro il termine stabilito, trovano applicazione gli obiettivi e le previsioni dell'anno precedente, fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dalla normativa vigente.

Art. 6 – Monitoraggio, flussi informativi e verifiche degli adempimenti

La Regione e l'Università assicurano uno scambio continuo, completo e trasparente dei flussi informativi necessari al monitoraggio delle attività integrate.

L'AOU trasmette alla Regione e all'Università con cadenza annuale:

- a) i dati relativi all'attività assistenziale svolta dal personale universitario;
- b) gli indicatori della formazione professionalizzante e della ricerca;
- c) i dati di contabilità analitica, con distinzione dei costi e dei ricavi afferenti alle attività universitarie;
- d) le informazioni obbligatorie ai fini della valutazione della qualità e della sicurezza delle cure.

La Regione e l'Università verificano congiuntamente l'adempimento degli obblighi informativi e possono attivare, in caso di scostamenti significativi, una verifica straordinaria ai sensi del presente Protocollo.

Art. 7 – Valutazione delle performance integrate

La Regione e l'Università adottano un sistema di valutazione delle performance assistenziali, didattiche e scientifiche delle AOU.

Il sistema di valutazione comprende indicatori riferiti a:

- a) qualità e sicurezza dell'assistenza;
- b) volumi e complessità della casistica;
- c) qualità della formazione professionalizzante;
- d) risultati della ricerca clinica e traslazionale;
- e) integrazione funzionale tra personale universitario e personale del Servizio sanitario.

La valutazione è effettuata ogni tre anni e i suoi esiti costituiscono riferimento per:

- la definizione degli obiettivi programmati;
- l'assegnazione delle risorse;
- la valutazione della qualità dell'integrazione assistenziale del personale;
- la revisione della rete formativa composta da strutture già accreditate ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – Natura e finalità dell'Azienda ospedaliero-universitaria

L'AOU realizza, in forma integrata e sulla base del modello delineato dal decreto legislativo n. 517/1999, le attività assistenziali, didattiche e di ricerca, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica, garantendo l'unità e la continuità delle funzioni e promuovendo elevati standard di qualità, efficacia, innovazione e sicurezza.

L'AOU concorre alla programmazione sanitaria regionale, contribuendo alla definizione dei percorsi formativi e assicura un ambiente adeguato allo sviluppo della ricerca biomedica e clinica traslazionale. Le funzioni assistenziali e accademiche sono organizzate in coerenza con gli indirizzi strategici definiti congiuntamente dalla Regione e dall'Università, nel rispetto del principio dell'integrazione funzionale tra le missioni istituzionali.

Le Parti riconoscono che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 517/1999, i corsi di laurea e le scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria, necessitano di strutture sanitarie di riferimento adeguate per lo svolgimento integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca. Tale esigenza costituisce principio-guida nella programmazione regionale e nel progressivo allineamento degli assetti organizzativi ai modelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Organi e organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria

L’AOU si avvale degli organi previsti dalla normativa nazionale vigente, e in particolare dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 21 dicembre 1999, n. 517, che ne disciplinano composizione, attribuzioni e modalità di nomina. Tali organi assicurano il corretto svolgimento delle funzioni assistenziali, formative e scientifiche, in un quadro unitario e coerente con le rispettive finalità istituzionali.

Il Direttore Generale rappresenta legalmente l’AOU e ne garantisce il funzionamento complessivo, con particolare riguardo all’integrazione delle attività cliniche con quelle didattiche e di ricerca. Egli è nominato dal Presidente della Regione, d’intesa con il Rettore, secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente, e opera affinché l’organizzazione aziendale sostenga in modo efficace le missioni universitarie.

Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche, supporta lo sviluppo organizzativo dell’AOU e favorisce il coordinamento con le esigenze formative e scientifiche dell’Università, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la sua composizione e le sue funzioni. In tale sede si promuove la piena integrazione delle diverse componenti professionali impegnate nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

L’Organo di Indirizzo assicura la coerenza tra programmazione sanitaria, obiettivi formativi e priorità scientifiche, contribuendo a garantire che l’AOU operi in armonia con le linee strategiche condivise dalla Regione e dall’Università. La sua costituzione e il suo funzionamento avvengono nel rispetto dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1999.

L’AOU è articolata, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 517/1999, in Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), cui afferiscono Unità operative (UO) a direzione ospedaliera e universitaria, in modo da assicurare unità di gestione, coerenza organizzativa e piena integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca.

I DAI costituiscono l’unità organizzativa fondamentale dell’AOU e sono responsabili: dell’organizzazione e della gestione delle attività integrate nelle rispettive aree; della programmazione e dello sviluppo delle attività cliniche e dei percorsi assistenziali; dell’uso appropriato delle risorse assegnate, incluse quelle professionali, tecnologiche e strutturali; della integrazione delle attività assistenziali con le attività formative e di ricerca, svolte con la collaborazione di tutte le UO afferenti e/o mediante collaborazione con ulteriori strutture universitarie.

Il Direttore di ciascun DAI è nominato dal Direttore generale dell’AOU, d’intesa con il Rettore, tra i professori e tra i dirigenti medici di comprovata qualificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi regionali.

In via sperimentale e senza modificare l’assetto degli organi dell’AOU previsto dal d.lgs. 502/1992 e dal d.lgs. 517/1999, le Parti concordano che l’Università possa avvalersi di una figura di coordinatore scientifico, incaricata di promuovere il coordinamento delle attività e dei progetti di ricerca traslazionale, clinica ed epidemiologica svolti in collaborazione con l’AOU, nonché delle attività formative collegate. Il coordinatore scientifico è nominato dal Rettore, d’intesa con il Presidente della Regione, ed è scelto tra personalità di comprovata qualificazione scientifica. L’incarico ha natura universitaria, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto organico con l’AOU e non attribuisce

poteri di direzione, gestione o rappresentanza dell'Azienda. Il coordinatore scientifico opera in accordo con il Direttore generale e con i DAI al fine di favorire l'integrazione tra attività assistenziali, formative e di ricerca. Egli può essere invitato, senza diritto deliberativo, alle riunioni degli organi aziendali quando siano trattati temi di rilevanza scientifica o formativa. L'eventuale compenso e il regime giuridico dell'incarico sono definiti dall'Università. L'incarico ha durata da tre a cinque anni, è rinnovabile una sola volta. Il coordinatore scientifico può avvalersi di un Comitato scientifico, avente funzioni consultive in materia di programmazione della ricerca e delle attività formative collegate. La previsione del coordinatore scientifico non incide sulle funzioni degli organi aziendali né modifica il modello ordinamentale delle AOU definito dal d.lgs. 517/1999.

Art. 10 – Strutture assistenziali a direzione universitaria

Con l'atto aziendale sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione, nei dipartimenti ad attività integrata, delle strutture complesse a direzione universitaria, individuate, in coerenza con i principi del D.Lgs. 517/1999, sulla base delle esigenze didattiche e delle attività di ricerca delle Università.

Tale dotazione costituisce parte essenziale dell'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca e non può essere modificata per esigenze di sola programmazione sanitaria o mediante meccanismi di revisione periodica automatica.

L'individuazione delle strutture a responsabilità universitaria avviene nell'atto aziendale dell'AOU e delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa dell'Ateneo, adottato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore dell'Università interessata, nel rispetto degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 517/1999 e dei requisiti di qualità, complessità e casistica necessari allo svolgimento integrato delle attività assistenziali, didattiche e scientifiche, sempre nel rispetto di criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica, garantendo l'unità e la continuità delle funzioni e promuovendo elevati standard di qualità, efficacia, innovazione e sicurezza.

Nell'individuazione e nella conferma delle strutture a responsabilità universitaria sono considerati:

- a) i volumi di attività e la complessità clinica;
- b) il fabbisogno formativo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione;
- c) la presenza di personale universitario con funzioni didattiche e tutoriali;
- d) la partecipazione a programmi di ricerca clinica e traslazionale;
- e) il ruolo svolto nella rete formativa e nei percorsi assistenziali regionali.

La Regione e l'Università verificano periodicamente la permanenza dei requisiti delle strutture complesse a direzione universitaria e possono, d'intesa, proporne la riclassificazione nell'ambito della programmazione aziendale e regionale.

Le Parti riconoscono la necessità di superare ogni forma di attribuzione automatica degli incarichi di responsabilità delle strutture complesse, nel rispetto del quadro normativo vigente e dei principi di integrazione funzionale.

Gli incarichi relativi alle strutture a direzione universitaria sono disciplinati dall'articolo 13.

Art. 11 – Coordinamento e accordi tra AOU e altri enti del servizio sanitario

L'AOU opera, nell'ambito della programmazione regionale, in collegamento funzionale con le altre Aziende e strutture sanitarie della Regione, incluse quelle private accreditate, al fine di coordinare la rete assistenziale utile a supportare le attività di didattica e di ricerca necessarie allo svolgimento integrato delle funzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

Il coordinamento riguarda, in coerenza con gli indirizzi regionali:

- a) l'organizzazione di attività cliniche integrate tra più Aziende;
- b) la partecipazione a programmi di ricerca condivisi;
- c) l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie e apparecchiature complesse.

Gli accordi e le convenzioni stipulati tra l'Università, AOU e altri enti del servizio sanitario regionale non hanno carattere di esclusività, non precludendo che più Università possano avvalersi delle medesime strutture.

Gli accordi e le convenzioni definiscono ambiti, modalità operative, durata, indicatori di valutazione e sistemi di monitoraggio e sono oggetto di verifica periodica da parte della Regione e dell'Università.

Art. 12 – Personale universitario impegnato in attività assistenziali

Il personale universitario può svolgere attività assistenziale nelle strutture dell'AOU o delle Aziende della rete formativa nel rispetto del d.lgs. 517/1999, in funzione delle esigenze assistenziali correlate alla didattica e alla ricerca.

Il convenzionamento del personale universitario garantisce il principio della inscindibilità delle funzioni e richiede una valutazione congiunta da parte dell'Università e degli enti del servizio sanitario, ed è disposta in coerenza con i fabbisogni assistenziali regionali e con le esigenze formative e scientifiche, nel rispetto dei principi e dell'assetto normativo di cui al d.lgs. 517/1999.

Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano le norme stabilite per il personale dirigente del SSN, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale e al rapporto con le AOU e con gli altri enti del servizio sanitario convenzionati con l'Università nonché con il Direttore Generale.

Il personale universitario che svolge attività assistenziale è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517/99.

Le attività assistenziali sono svolte coerentemente con i programmi condivisi e coordinati nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 517/1999. L'impegno orario del personale universitario relativo all'attività didattica, di ricerca e assistenziale, è omnicomprensivo.

Il personale universitario partecipa all'attività dei DAI, contribuendo alla programmazione assistenziale, didattica e scientifica, secondo i principi di integrazione funzionale con il personale del Servizio sanitario regionale, previsti dalla legge.

I dottorandi e le altre eventuali tipologie di contratti a tempo determinato attivati dalle Università con compiti di ricerca e/o didattica, possono svolgere attività clinica funzionale all'attività di ricerca e/o didattica secondo procedure concordate con le singole Università, che ne disciplinano ruolo, responsabilità, supervisione e coperture assicurative.

Art. 13 – Incarichi di direzione delle strutture a responsabilità universitaria

Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti secondo quanto previsto dal d.lgs. 517/1999, dal d.lgs. 502/1992 e dalla normativa statale vigente in materia di dirigenza sanitaria.

L'individuazione dei responsabili delle strutture complesse e semplici a direzione universitaria effettuata dal Direttore Generale, previa intesa con il Rettore, avviene mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 517/1999, garantendo la valutazione congiunta delle competenze assistenziali, didattiche e scientifiche, con particolare rilievo alla esperienza clinico-assistenziale e gestionale.

Ai fini del conferimento dell'incarico si tiene conto:

- a) dell'esperienza clinica e assistenziale;
- b) dell'esperienza gestionale;
- c) della qualificazione scientifica e professionale;
- d) dell'attività didattica svolta.

Le Regioni sono informate dell'avvio e dell'esito dei procedimenti di nomina, al solo fine di garantire la coerenza complessiva della rete assistenziale e formativa, senza esercizio di poteri autorizzativi, sostitutivi o di cogestione.

In coerenza con l'art. 5 del d.lgs. 517/1999, il personale universitario, al quale non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, deve essere incaricato da parte del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, della responsabilità di programmi scientifici o formativi della AOU, inclusi programmi interdipartimentali o interaziendali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, anche in raccordo con le strutture della AOU e con la rete formativa regionale.

Nel caso in cui un professore universitario risulti vincitore di un concorso pubblico di direzione di struttura complessa della AOU non individuata come a direzione universitaria, tale struttura può diventare temporaneamente a direzione universitaria. Resta fermo che alla cessazione dell'incarico di direzione del professore universitario, la struttura torna ad essere a direzione ospedaliera.

L'attribuzione a professori universitari di incarichi di direzione di strutture complesse non individuate come a direzione universitaria in una struttura del Servizio sanitario diversa dalla AOU è ammessa esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999 e dalla normativa statale vigente. Nel caso in cui un professore universitario risulti vincitore di un concorso pubblico di direzione di struttura complessa della AOU non individuata come a direzione universitaria, in caso di accordo convenzionale delle parti, tale struttura complessa può diventare temporaneamente a direzione universitaria ed alla cessazione dell'incarico di direzione del professore universitario, la struttura torna ad essere a direzione ospedaliera.

Nel caso in cui un professore universitario si trasferisca per concorso ospedaliero presso una struttura del Servizio sanitario diversa dalla AOU, trascorsi i sei mesi di aspettativa previsti dalla normativa, il suo convenzionamento con l'AOU d'origine viene sospeso e può essere riattivato ad istanza dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente accordo.

Restano ferme le disposizioni in materia di rapporto di lavoro dirigenziale nel Servizio sanitario nazionale, inclusi i requisiti di esclusività, la durata degli incarichi, il regime di rinnovo e le incompatibilità stabilite dal d.lgs. 502/1992 e dai contratti collettivi nazionali.

Nelle procedure valutative per il conferimento della direzione di unità operative complesse a direzione universitaria all'interno delle Aziende ospedaliero-universitarie, il possesso dello status di professore universitario di ruolo costituisce titolo preferenziale, nell'ambito di una valutazione complessiva delle competenze assistenziali, scientifiche, didattiche e gestionali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 – Trattamento economico del personale universitario

Il trattamento economico del personale universitario che svolge attività assistenziale è disciplinato esclusivamente dalla normativa statale. Il presente Protocollo non può introdurre equiparazioni retributive con il personale della dirigenza sanitaria né generare oneri aggiuntivi a carico delle Aziende o della Regione. Eventuali emolumenti accessori sono previsti unicamente nei limiti e nelle forme stabilite dalla normativa nazionale.

Il Protocollo non introduce automatismi retributivi né forme di equiparazione con il personale della dirigenza sanitaria, fermo restando il principio della piena valorizzazione dell'attività assistenziale svolta dal personale universitario, quale componente essenziale del sistema integrato. Gli eventuali trattamenti aggiuntivi o incentivanti sono definiti nelle convenzioni attuative tra AOU e Università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa nazionale.

Regione e Università, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli di finanza pubblica e delle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a promuovere, nelle sedi competenti, percorsi di progressiva omogeneità dei trattamenti economici tra personale universitario e personale della dirigenza sanitaria, con particolare attenzione alle fasce iniziali della carriera, al fine di sostenere politiche di reclutamento, attrattività e valorizzazione dei giovani professionisti.

Tale obiettivo è perseguito attraverso strumenti compatibili con la normativa nazionale, incluse la programmazione congiunta, la valorizzazione dell'attività assistenziale e l'armonizzazione dei criteri di incentivazione nelle convenzioni attuative.

BOzza
Ai professori e ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale viene riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, e oltre al trattamento economico erogato dall'Università:

- a) il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza, ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

I trattamenti *sub a)* e *sub b)* sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo

scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all' articolo 15 del decreto legislativo. n. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

Per quanto attiene al personale universitario tecnico amministrativo operante presso le Aziende ospedaliere universitarie, fino a diversa disposizione contrattuale e/o normativa, trovano applicazione i vigenti CCNL del Comparto Università.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto – legge 24 giugno 2025, n. 90, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università, al personale universitario non dirigente, così come individuato con atto del Direttore generale, che esplichi attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

Art. 15 – Personale del Servizio sanitario regionale

Il personale del SSR partecipa, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, alle attività didattiche e di ricerca, in qualità di tutor, collaboratore didattico, referente clinico e responsabile di attività correlate alla formazione e alla ricerca.

La partecipazione del personale sanitario alle attività formative è disciplinata da apposite intese e riconosciuta ai fini della valutazione professionale, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

La Regione e l'Università promuovono iniziative comuni di aggiornamento e formazione continua, al fine di assicurare la qualificazione del personale impegnato nelle attività assistenziali in coerenza con la qualità dei percorsi formativi universitari e delle progettualità di ricerca.

Sulla base dei principi enunciati in premessa del presente Protocollo di intesa, Regione e Università perseguono l'integrazione di tutte le risorse umane e strutturali delle Aziende Ospedaliere Universitarie con l'Ateneo, allo scopo di ottimizzare l'assistenza, l'offerta formativa e la ricerca biomedica e sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 6¹⁴ del decreto legislativo n. 502/1992, con specifici accordi attuativi intercorrenti tra le università, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, si definiscono le modalità ed i termini per la partecipazione del personale del SSR all'attività didattica pre e post-laurea secondo i criteri di cui al medesimo articolo..

Alle procedure comparative di cui all'articolo 13 del presente protocollo, possono partecipare anche i dirigenti ospedalieri della AOU o degli enti del servizio sanitario dove insiste la UOC universitaria, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario o analoga abilitazione prevista dalla legislazione e l'affidamento di insegnamento di corso universitario, coerente con la disciplina dell'unità operativa.

Art. 16 – Patrimonio delle Aziende ospedaliero-universitarie

La Regione e l'Università possono conferire alle Aziende ospedaliere universitarie e alle Aziende di riferimento individuate ai sensi del precedente articolo 3, quale apporto patrimoniale, diritti reali su beni mobili e immobili di loro titolarità, nonché cedere alle medesime aziende altri propri diritti

d'uso vantati anche su beni in concessione, nel rispetto delle relative specifiche previsioni di legge o di contratto e garantendo che i beni afferenti al patrimonio sanitario pubblico mantengano destinazione prevalentemente assistenziale. Il Rettore e il Presidente della Regione, sulla base di una rilevazione effettuata dal Direttore generale dell'AOU, adottano un atto ricognitivo che-individua i beni mobili e immobili conferiti, le modalità di utilizzo e i criteri di imputazione degli oneri di manutenzione, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 517/1999.

L'eventuale rimborso dei costi relativi a servizi comuni è determinato in base a criteri proporzionali stabiliti congiuntamente da AOU e Università.

Art. 17 – Dotazioni finanziarie e sostegno alle funzioni integrate

La Regione garantisce alle AOU le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni assistenziali nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, riconoscendo la specificità del modello integrato e il ruolo delle AOU come centri di riferimento avanzato.

L'Università contribuisce, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto della normativa vigente, al sostegno delle esigenze strutturali e organizzative direttamente connesse alle attività di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico.

Regione e Università definiscono congiuntamente le modalità di quantificazione dei costi correlati alla presenza del personale universitario, alla rete formativa e all'utilizzo delle strutture assistenziali per finalità didattiche e di ricerca. L'allocazione delle risorse avviene sulla base di criteri condivisi, in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 517/1999.

Per garantire l'integrazione stabile tra assistenza, didattica e ricerca, possono essere attivati progetti con finanziamento congiunto, fondi dedicati alla ricerca clinica, programmi per l'innovazione tecnologica e iniziative di alta formazione.

Le AOU possono altresì partecipare a progetti nazionali ed europei, accedendo a risorse dedicate, nel rispetto della normativa contabile e delle regole di rendicontazione.

Art. 18 – Regole contabili, convenzioni e rapporti economici

I rapporti economici tra Regione, Università e AOU sono regolati, nel rispetto dei principi della contabilità pubblica del d.lgs. 118/2011, dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di bilancio e finanza sanitaria, nonché dal D.lgs. 517/1999 e dalla relativa disciplina applicativa.

In caso di risultati negativi nella gestione della singola Azienda ospedaliero-universitaria, originati a partire dall'esercizio relativo all'anno di sottoscrizione del protocollo d'intesa stipulato ai sensi del presente schema tipo rispetto al budget concordato con la Regione, ferma restando la verifica e la valutazione della responsabilità del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del presente schema di accordo, la Regione e l'Università concordano un apposito piano di rientro, in coerenza con i principi di cui all'art. 19-ter del D.lgs. 502/92 e all'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Regione e Università concordano annualmente gli importi relativi ai costi assistenziali delle attività universitarie e ai costi universitari delle attività assistenziali, assicurando criteri di trasparenza, proporzionalità e verificabilità.

Le convenzioni attuative definiscono:

- le modalità di imputazione dei costi e dei rimborsi per servizi comuni;
- le regole per l'uso congiunto di tecnologie e infrastrutture;

- i criteri per l'eventuale cofinanziamento di progetti di sviluppo;
- i sistemi di monitoraggio e rendicontazione.

Le AOU adottano un sistema di contabilità analitica in grado di distinguere i costi relativi alle diverse funzioni istituzionali e di supportare i processi di valutazione. Le informazioni economiche rilevanti sono condivise con Regione e Università in modo da consentire la programmazione integrata delle attività e la verifica dell'andamento gestionale.

Art. 19 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per un uguale periodo, salvo disdetta motivata di una delle Parti trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo nei termini, il Protocollo continua a produrre effetti esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla definizione e alla sottoscrizione di un nuovo accordo, garantendo la continuità delle attività assistenziali, didattiche e scientifiche.

Il Protocollo entra in vigore con la stipula definitiva da parte della Regione e dell'Università. Fino a tale momento restano applicati gli accordi precedenti, eventualmente prorogati, al fine di evitare vuoti regolativi o discontinuità organizzative.

Art. 20 – Trasparenza, pubblicità e tracciabilità degli atti

Tutti gli atti adottati in attuazione del presente Protocollo sono redatti in forma trasparente e pubblicati secondo le rispettive normative in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'AOU garantisce la piena tracciabilità degli atti afferenti alla gestione delle attività integrate, incluse:

- le intese tra Direttore Generale e Rettore;
- i provvedimenti relativi alla rete formativa;
- gli incarichi conferiti al personale universitario;
- gli accordi interaziendali o interdipartimentali.

Regione e Università assicurano che tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'integrazione siano rese disponibili in modo tempestivo e verificabile.

Art. 21 – Modalità attuative e conferenza di verifica

Regione e Università istituiscono una conferenza di verifica stabile di monitoraggio composto da rappresentanti di entrambe le Parti. Tale organismo ha il compito di:

- verificare l'attuazione del Protocollo;
- proporre interventi migliorativi;
- dirimere eventuali criticità operative;
- coordinare le attività di programmazione condivisa.

La conferenza di verifica opera come sede stabile di programmazione strategica delle attività integrate e può adottare indirizzi vincolanti per AOU e Aziende sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze.

La conferenza di verifica si riunisce almeno una volta l'anno, o su richiesta motivata di una delle Parti, e redige un verbale delle attività svolte e delle eventuali proposte di modifica.

Gli esiti della conferenza costituiscono riferimento per la stesura degli atti attuativi, delle convenzioni specifiche e dei successivi aggiornamenti.

Art. 22 – Rapporti con le convenzioni attuative

Le disposizioni del presente Protocollo definiscono il quadro generale dei rapporti tra Regione, Università e AOU.

Gli aspetti più puntuali e operativi del presente Protocollo sono disciplinati tramite le convenzioni stipulate tra i Direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie o delle Aziende sanitarie interessate e il Rettore.

Le convenzioni sono aggiornate periodicamente per assicurare la piena coerenza con l'evoluzione normativa, con la programmazione sanitaria regionale e con le esigenze delle Facoltà/Scuole/Dipartimenti di Medicina.

Art. 23 – Composizione delle controversie

Eventuali divergenze interpretative o applicative del presente Protocollo sono risolte in via prioritaria attraverso un confronto diretto tra Regione e Università nell'ambito della conferenza di verifica.

In caso di persistente disaccordo, le Parti possono richiedere un parere congiunto al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute, allo scopo di favorire una soluzione condivisa.

Le Parti si impegnano comunque a definire tempestivamente meccanismi di conciliazione operativa per i casi di mancata intesa su atti programmati, organizzativi o gestionali che coinvolgono funzioni integrate.

Resta ferma la possibilità, nei casi previsti dall'ordinamento, di adire le autorità competenti, fermo restando l'obbligo reciproco di leale cooperazione.

Art. 24 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di integrazione tra Università e Servizio sanitario, con particolare riferimento al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, al sistema di contabilità delle Aziende sanitarie e alle norme universitarie e regionali applicabili.